CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 119/2026/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026

Vista la richiesta di parere formulata dal Presidente della **Regione Piemonte**, pervenuta a questa Sezione, in data 2 settembre 2026 (prot. Interno n. 7216), tramite l'applicativo informatico denominato "Centrale Pareri";

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026 n. 1;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010 e, più recentemente, la n. 14/2026/QMIG;

Vista l'ordinanza n. 54 del 25 settembre 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio,

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI,

PREMESSO

Il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, appositamente a ciò delegando il Direttore posto a capo della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della regione medesima ha inoltrato una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge n. 131/2003.

I quesiti sono preceduti da una premessa in cui l'ente richiedente dimostra di conoscere gli orientamenti della Corte dei conti in punto di ammissibilità soggettiva e oggettiva di tali richieste, attinenti alla materia della contabilità pubblica.

Una seconda premessa descrive invece il quadro ordinamentale di finanza pubblica disciplinato dalla legge di bilancio per l'esercizio 2025 (legge n. 207 del 2024), con particolare riferimento agli obblighi di concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, nel conseguimento dei saldi di bilancio richiesti dal nuovo patto di stabilità e crescita approvato in sede eurounitaria.

I quesiti formulati sono tre; con il primo, la Regione Piemonte domanda "*se un ente territoriale che non abbia contribuito per intero, a rendiconto, all'obiettivo di comparto del concorso alla finanza pubblica, sia comunque tenuto ad appostare nel bilancio dell'esercizio le somme mancanti, anche qualora il rispetto positivo del risultato complessivo sia già stato verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel caso specifico con decreto del 17 luglio 2026), proprio tenendo conto dei rendiconti trasmessi alla banca dati unitaria delle*

amministrazioni pubbliche (…) entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030".

Prosegue l'ente "*In altri termini, a fronte di una verifica positiva sul risultato di comparto effettuata sulla base dei rendiconti 2025, acquisiti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 1° giugno 2026 e, in particolare, del prospetto "Equilibri di bilancio" (saldo D2 – Equilibrio di bilancio), per le regioni, si richiede se sia comunque necessario iscrivere, in una variazione di bilancio dell'esercizio, quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi 786 e segg. per l'anno 2025 (nel caso della Regione Piemonte, euro 23.036.189,47)*".

L'amministrazione istante argomenta che, a proprio giudizio, detta applicazione non sarebbe obbligata; lo sarebbe invece "*se si fosse verificato il caso di mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto per il riparto del concorso alla finanza pubblica, determinato rispettivamente mediante la somma algebrica dei saldi di equilibrio e mediante la somma algebrica degli accantonamenti*", tale per cui "*sarebbero stati individuati dal MEF gli enti inadempienti e che per questi sarebbe stato disposto un incremento dell'accantonamento del fondo, di cui al comma 789, pari alla sommatoria in valore assoluto dell'eventuale saldo negativo di equilibrio e dell'eventuale minore accantonamento effettuato nel fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica prescritto*".

Al contrario, per l'esercizio finanziario 2025, nel comparto delle Regioni "*nessun ente è stato tenuto ad iscrivere il maggior incremento nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione entro i successivi 30 giorni*".

Un secondo quesito, condizionato alla risposta positiva al primo (ossia, che l'applicazione del contributo di finanza pubblica previsto *ex* comma 786 della legge n. 207 del 2024 per l'esercizio 2025, anche qualora non conseguito a rendiconto, non sia da applicare al bilancio dell'esercizio 2026 immediatamente successivo), chiede poi "*se gli enti territoriali che si trovassero nella situazione sopra descritta e che fossero "esentati" dall'iscrizione a bilancio delle somme di cui alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 commi 786 e segg. per l'anno 2025, dovrebbero destinare gli importi "liberati" - in particolare se in presenza di un disavanzo di amministrazione o di passività potenziali - prioritariamente alla copertura di disavanzi o all'accantonamento prudenziale, vietando il finanziamento di nuova spesa*".

In ultimo l'ente domanda "*qualora il quesito fosse accolto, quali effetti si produrrebbero sul bilancio dell'esercizio e, eventualmente, anche sul rendiconto generale già approvato*".

AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che dispone che le regioni, i comuni, le

province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie della Corte ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Più recentemente, con la pronuncia n. 14 del 2026, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato che la disciplina dettata dalla legge 7 gennaio 2026 n. 1 "*nell'ottica di una ricostruzione unitaria della funzione consultiva (…) consolida la tradizionale competenza, in capo alle sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, su questioni generali ed astratte*", nulla innovando in tema di soggetti legittimati a rivolgere alle sezioni regionali richieste di parere sull'applicazione di norme di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità soggettiva dell'istanza in oggetto, che attiene, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta.

Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Il secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.11/2020/QMIG).

La richiesta di parere è pervenuta inizialmente a firma di un soggetto diverso dal Presidente della Giunta regionale, che ha poi personalmente reiterato i quesiti, nel medesimo tenore letterale, con comunicazione pervenuta in data 22 settembre 2026. L'ammissibilità soggettiva è quindi verificata, provenendo il quesito dal legale rappresentante dell'Amministrazione (Regione Piemonte) titolata a formularlo.

La richiesta di parere risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, attenendo all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare

un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con Delibera del 17 novembre 2010, n. 54, hanno parzialmente esteso il perimetro della funzione consultiva riconducendo al concetto di contabilità pubblica anche quelle materie che risultano connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, ed in grado di ripercuotersi, direttamente, sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Le norme di cui la Regione Piemonte chiede l'interpretazione sono sinteticamente indicate nelle disposizioni seguenti: articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 118 del 2011; articolo 1, commi 786 e segg., Legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, comma 635 Legge 30 dicembre 2025, n. 199 tutte pacificamente concernenti la contabilità pubblica e la disciplina del bilancio dello Stato e delle regioni a statuto ordinario.

La problematica sottesa, attinente alla possibilità di operare una variazione al bilancio di esercizio della gestione in corso, sulla base delle risultanze del rendiconto dell'anno precedente, appare del resto attinente alle competenze intestate alla Corte dei conti in sede consultiva.

Il quesito non può considerarsi relativo ad atto gestionale specifico e concreto, poiché l'obbligo di applicare o meno quote di avanzo o di disavanzo all'esercizio successivo è regolata dalla normativa contabile e, quando si tratti di disavanzo, l'applicazione all'esercizio immediatamente successivo e in corso di gestione è imposta dalla Legge. Il fatto che il dubbio si ponga con riferimento a un esercizio finanziario specifico (facoltà o obbligo di applicare al bilancio 2026 una quota di avanzo o disavanzo risultante dal consuntivo 2025) è connaturato alla fisiologica successione nel tempo degli esercizi finanziari e alla stessa formulazione della disposizione normativa contenuta nella legge di approvazione del bilancio annuale dello Stato, destinata a produrre effetti su esercizi finanziari singolarmente individuati.

Pertanto, se è vero che, usualmente, il dubbio ermeneutico relativo all'applicazione di una norma nasce da problematiche concrete, è anche necessario, ai fini del vaglio preventivo di ammissibilità del parere, che il quesito sia formulato astraendo dal caso concreto in modo tale che l'interprete, anche senza conoscere la questione pratica sottesa alla richiesta di parere, sia in grado di fornire le coordinate giuridiche generali per l'interpretazione della norma di contabilità pubblica. In tal modo, il parere, lungi dall'offrire una soluzione per un caso specifico, è suscettibile di trovare applicazione generale ed astratta ogni qualvolta si

ponga un'analoga problematica ermeneutica (in termini, *ex multis*, Sez. controllo per la Lombardia, n. 189/2022/PAR).

L'insegnamento sul punto fornito dalla Sezione delle Autonomie (del. n. 17/2020/QMIG) è il seguente: "*L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica cioè un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto*"; occorre quindi che il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sia un fatto storico concreto, "*come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali*" (ibid.).

Nel caso in esame, il primo quesito chiede se, in caso di mancato conseguimento del recupero del disavanzo in misura pari al contributo di finanza pubblica previsto, *ex* commi 786-789 della legge n. 207 del 2024, l'importo in questione vada equiparato, quanto al trattamento contabile, al disavanzo, e sia quindi obbligata l'amministrazione ad applicarlo, in tutto o in parte a seconda della normativa vigente, all'esercizio in corso di gestione. Posto in questi termini, il primo quesito è ammissibile e può essere scrutinato nel merito.

I quesiti successivi dipendono strettamente dal primo e, in caso di risposta negativa alla tesi dell'amministrazione istante, resterebbero assorbiti.

MERITO

La legge di bilancio 2025, n, 207 del 2024, al comma 784 ha previsto che "*Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*".

Il successivo comma 786 ha specificato che "*Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle*

finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione".

Il successivo comma 790 ha poi previsto che "*Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto*".

Va premesso che l'esperienza giuridica dell'ultimo quindicennio ha visto ripetuti interventi del legislatore finalizzati a imporre, a carico delle amministrazioni territoriali, contributi a favore della finanza statale, ai fini del rispetto degli impegni di equilibrio di bilancio assunti dalla Repubblica Italiana in sede eurounitaria. Le manovre di finanza pubblica hanno quindi sovente stabilito una quota di risparmio richiesto alle regioni, attuandola principalmente attraverso il taglio di trasferimenti statali, la revisione obbligatoria della spesa regionale, la rinuncia ad altri tipi di contributi erogati dallo Stato; in ossequio all'autonomia regionale, dal 2014 le misure specifiche per la realizzazione di tali risparmi e la loro entità e ripartizione tra le regioni sono concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Vale in tal senso richiamare il caso dei contributi previsti dagli articoli 46 e 47 del D.L. n. 66 del 2014, che prevedevano riduzioni nette di trasferimenti statali o, nel caso dei comuni e delle province, versamenti diretti dagli enti al capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sotto pena, in caso di inadempimento, di riduzione per pari importo dei trasferimenti statali spettanti agli enti medesimi.

Analogamente, il contributo stabilito a carico degli enti territoriali dalla legge n. 213 del 2023 (comma 527 e ss.), prevede un obbligo di versamento a carico degli enti e a favore del bilancio dello Stato, con effetti sia sulla competenza che sulla cassa.

Eccezionalmente, per il solo anno 2024, e per le sole regioni in condizione di disavanzo di amministrazione, i commi 527-*bis*, 527-*ter*, 527-*quater* e 527-*quinquies* (introdotti dall'art. 3, comma 12-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), hanno concesso di considerare adempiuto l'obbligo di concorso alla finanza pubblica anche solo mediante un pari maggiore recupero a valere sul disavanzo proprio di ciascuna regione; nessuna eccezione è stata invece prevista per le quote a valere sulle annualità dal 2025 al 2028 del medesimo contributo *ex* comma 527 della legge n. 213 del 2023, che vanno versate materialmente al bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ogni anno anche dalle regioni in disavanzo; come poi precisa l'ultimo periodo della suddetta disposizione, "*Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione*".

Per la quota relativa al 2024, il comma 527-*quater* ha previsto espressamente le conseguenze per il caso in cui emerga "*in sede di approvazione del rendiconto 2024*" che "*il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024*"; in tale evenienza, la norma espressamente dispone che "*le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio*".

Ora invece la legge n. 207 del 2024 disciplina l'adempimento di un ulteriore contributo alla finanza pubblica, previsto per gli anni dal 2025 al 2029, escludendo il versamento di alcuna somma al capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ma richiedendo (*ex* comma 789) a tutte le regioni la costituzione di un fondo, alla missione 20 "fondi e accantonamenti" del bilancio dell'anno corrispondente, sul quale non è possibile disporre impegni, per l'importo risultante dal decreto di ripartizione; l'ente è quindi tenuto a effettuare una apposita variazione di bilancio per garantire gli equilibri, finanziando il fondo attraverso le risorse di parte corrente.

Il comma 790 prevede poi, a consuntivo, un regime differenziato a seconda che l'ente tenuto al contributo sia in avanzo di amministrazione o in disavanzo.

Solo per le regioni in avanzo, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione "*destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito*"; qui appare chiara la volontà del Legislatore di non ampliare la quota disponibile degli enti che già si trovavano, alla fine del 2024, in avanzo sostanziale di amministrazione; in tale caso l'accantonamento può essere utilizzato solo per investimenti, a differenza delle opzioni consentite dall'articolo 42, comma 6 del D. Lgs n. 118 del 2011, a mente del quale "*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*".

L'obiettivo del Legislatore appare chiaramente quello di escludere, anche negli anni successivi, che l'avanzo possa essere utilizzato per ampliare la spesa corrente, quand'anche non permanente.

Quanto sopra è coerente con le previsioni del nuovo "patto di stabilità e crescita" sancito in sede eurounitaria e disciplinato dal regolamento UE n. 1263/2024; ivi è prevista l'introduzione dei "*piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine*", contenenti gli impegni nazionali in materia di bilancio. Tali impegni sono però incentrati sul rispetto di un "*percorso di spesa netta*", che risulta essere il nuovo unico indicatore operativo.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento UE sopra citato, si intende per spesa netta "*la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee*".

Il percorso di spesa netta deve poi presentare un ritmo di crescita nominale inferiore al tasso di crescita nominale del PIL del Paese, in modo da garantire realisticamente una riduzione in termini reali sia del deficit pubblico sia del debito.

La durata dei piani è normalmente quadriennale, prorogabile fino a sette anni nel caso in cui lo Stato interessato accetti ulteriori impegni in materia di riforme strutturali e

investimenti che comportino "*un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza economica*" (articolo 14 del regolamento).

Poiché è esplicito il riferimento del comma 784 alla nuova *governance* economica europea, il Collegio ritiene che le misure del contributo di finanza pubblica vadano logicamente a limitare, per gli enti in avanzo, la possibilità di utilizzo dello stesso, onde evitare di incrementare negli anni successivi l'aggregato denominato "spesa netta", rilevante ai fini della valutazione della bontà e dell'efficacia del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.

Diversamente deve invece ritenersi per gli enti in disavanzo, per i quali non sussiste rischio di aumento della capacità di spesa, dal momento che la quota disponibile del risultato di amministrazione è inesistente.

Per questi ultimi enti la norma impone di accantonare nel bilancio il fondo così come stabilito dal comma 789 che poi, a fine anno, "*costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione*". Sul punto deve precisarsi che, per come è strutturata la contabilità armonizzata degli enti territoriali, non sempre si verifica una corrispondenza tra i risultati della gestione di competenza e l'andamento del risultato di amministrazione, in quanto quest'ultimo comprende, strutturalmente, anche i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

Dunque è ben possibile che, anche a fronte di equilibri di competenza positivi e migliorati in misura corrispondente al contributo di finanza pubblica accantonato in bilancio, il risultato di amministrazione ne risenta solo marginalmente poiché influenzato da variazioni negative della gestione dei residui, sia attivi che passivi. Tale eventualità non è però espressamente disciplinata dalla norma dettata dal comma 790 né dal successivo comma 791, il quale si limita a prevedere che "*Qualora, nel corso di ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti di cui al comma 784*". La disposizione ha senso proprio in relazione agli obblighi eurounitari di contenimento e non espansione della "spesa netta" si cui al regolamento UE n. 1263/2024.

In prosieguo, il comma 792 prevede che, entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, contenga la verifica del rispetto "*a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo*", con sanzioni a carico degli enti che non abbiano

rispettato l'equilibrio di bilancio o abbiano omesso, in tutto o in parte, l'accantonamento del fondo di importo pari al contributo assegnato, nell'ipotesi in cui risulti verificato il mancato rispetto degli obiettivi a livello di comparto. Nel caso dell'esercizio 2025, a mente del decreto pubblicato in data 17 luglio 2026, l'equilibrio di comparto risulta verificato e nessuna regione risulta avere violato gli obblighi di conseguimento degli equilibri e di accantonamento del fondo nel bilancio 2025.

In sintesi, la legge n. 207 del 2024 prevede, a carico delle amministrazioni tenute al contributo alla finanza pubblica, obblighi di conseguimento degli equilibri di bilancio e di accantonamento di un fondo aggiuntivo nel bilancio di esercizio in corso, precisando che, per gli enti in disavanzo, il fondo accantonato costituisce un'economia di bilancio che testualmente "*concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione*".

Tuttavia la suddetta legge non contiene disposizioni di tenore analogo a quello del comma 527-*quater* della legge n. 213 del 2023, che espressamente disciplina (imponendone l'applicazione all'esercizio successivo) il caso di mancato miglioramento del risultato di amministrazione in misura corrispondente al fondo di cui al comma 527-*ter*.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che, per le amministrazioni in disavanzo che non conseguono a consuntivo l'effettivo recupero anticipato di disavanzo in misura pari al contributo di finanza pubblica di cui ai commi 786 e ss della legge n. 207 del 2024, l'applicazione di tale maggiore recupero agli esercizi successivi non sia dovuta.

A favore di tale tesi milita un forte argomento letterale, giacché i contributi di finanza pubblica, previsti e ripetutamente dichiarati legittimi dalla Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 152 del 2025), sono previsti da norme di natura eccezionale che fissano, di volta in volta, gli importi e il regime giuridico di adempimento; ne consegue che l'interpretazione analogica di norme dettate per altri contributi, pur anch'essi qualificati come "contributi alla finanza pubblica" non è percorribile.

Ora il Legislatore, quando ha inteso imporre l'applicazione agli esercizi successivi dei contributi a recupero del disavanzo, in caso di mancato conseguimento dei risultati di recupero richiesti, come nel caso del comma 527*quater* della legge n. 213 del 2023, lo ha fatto espressamente.

La netta differenza tra il contributo *ex* legge n. 207 del 2024 e quelli disciplinati dalla legislazione precedente è stata valorizzata anche dalla Corte costituzionale che, con la pronuncia n. 152 del 2025, ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da una regione proprio con riferimento a tali disposizioni; testualmente "*la dinamica del contributo strutturata dalle disposizioni impugnate presenta*

importanti differenze rispetto a quella dei due precedenti contributi, previsti rispettivamente dalla legge di bilancio 2021 e, in origine, da quella 2024, che in realtà sono stati impostati in termini più invasivi dell'autonomia regionale: mentre questi disponevano un versamento diretto delle risorse proprie degli enti territoriali al bilancio dello Stato, quello ora in esame le mantiene al bilancio degli enti, sebbene vincolandone la destinazione".

Ne consegue che, in assenza di una norma che espressamente disponga l'applicazione agli esercizi successivi dei contributi di finanza pubblica "figurativi" (in quanto non consistenti in effettivi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato) non recuperati a consuntivo, tale applicazione non è esigibile a carico dell'amministrazione interessata.

Tale conclusione si impone anche alla luce della considerazione per cui il contributo *ex* legge n. 207 del 2024 non costituisce un disavanzo aggiuntivo da recuperare a carico degli enti, tale essendo uno squilibrio tra risorse finanziarie in cassa o già esigibili e impegni di spesa scaduti o a breve scadenza; siccome la prevalenza dei secondi sulle prime è in grado di compromettere la regolare erogazione dei servizi costituzionalmente garantiti (*in primis*, per mancato pagamento dei soggetti che, per conto dell'ente pubblico, tali servizi materialmente erogano), la legislazione contabile è particolarmente rigorosa nel prescrivere recuperi immediati o comunque contenuti nel tempo (art. 188 TUEL), con possibili eccezioni prevedibili unicamente dalla legge statale.

I contributi di cui si discorre costituiscono invece uno strumento di contenimento della spesa pubblica circoscritto all'annualità di competenza, espressamente quantificato dal comma 786 in 280 milioni di euro per l'anno 2025, 740 milioni per l'anno 2026 (ai sensi della modifica sul punto disposta dalla legge n. 199 del 2025), 840 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e 1.310 milioni di euro per l'anno 2029.

Siccome la corretta applicazione di tale contributo è in grado di far conseguire all'ente un *surplus* aggiuntivo tra entrate e spese, la norma logicamente prevede che, per gli enti in condizione di disavanzo, tale *surplus* vada a costituire un'economia (ossia, una risorsa munita di copertura effettiva ma non spesa) che concorre al recupero anticipato del disavanzo esistente; del resto, per gli enti in disavanzo, la previsione di un accantonamento anche nel consuntivo sarebbe contraddittoria, dal momento che un tale accorgimento contabile andrebbe ad erodere una quota disponibile già negativa, peggiorando il disavanzo anziché migliorandolo.

Quanto sopra è coerente con l'impostazione della disciplina della legge n. 207 commi 784 e ss., che attribuisce rilievo prioritario al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa a livello di comparto: il comma 792 prevede infatti l'attivazione dei meccanismi correttivi al mancato raggiungimento del risultato complessivo di comparto, e non al mero

scostamento della singola regione rispetto all'obiettivo assegnato.

Sul punto la volontà del Legislatore pare chiara nel privilegiare, quale bene giuridico tutelato dalla norma, il saldo aggregato del comparto regionale, anziché il comportamento della singola regione considerata isolatamente, apparendo fisiologica la compensazione tra risultati differenti, a consuntivo, delle diverse amministrazioni chiamate a contenere la spesa.

Alla luce di quanto sopra, è possibile esaminare il secondo quesito che domanda se l'amministrazione, non obbligata ad applicare al bilancio il contributo di finanza pubblica non recuperato nell'anno precedente, sia tenuta o meno a "*destinare gli importi "liberati" - in particolare se in presenza di un disavanzo di amministrazione o di passività potenziali - prioritariamente alla copertura di disavanzi o all'accantonamento prudenziale, vietando il finanziamento di nuova spesa*".

Il Collegio ritiene che detto secondo quesito sia inammissibile in quanto la destinazione delle somme eventualmente "liberate" dal bilancio 2026 attiene alle scelte di politica di bilancio dell'amministrazione regionale.

Sul punto la Sezione deve limitarsi a richiamare il fatto che è la legge a disciplinare espressamente i vincoli sulla possibile destinazione di quote dell'avanzo di amministrazione; ove un ente territoriale si trovi nella condizione di non dover più applicare al bilancio in corso, in tutto o in parte, quote di disavanzo o di piani di rientro, eventuali vincoli all'impiego di tali risorse (consistenti *rectius* in minori poste passive) vanno rinvenute in disposizioni normative espresse o desunte dai postulati della contabilità armonizzata (tra cui *in primis* quello della prudenza).

Infine resta il terzo quesito, così formulato, sempre subordinatamente alla soluzione positiva del primo: "*quali effetti si produrrebbero sul bilancio dell'esercizio e, eventualmente, anche sul rendiconto generale già approvato*".

In merito, la Sezione ritiene che nessun effetto possa prodursi sul rendiconto generale già approvato dal Consiglio regionale con apposita legge.

Quanto invece al bilancio dell'esercizio in corso, la non applicazione del contributo di finanza pubblica *ex* commi 786-789 della legge 207 del 2024 previsto per l'annualità precedente e non recuperato, richiede, in caso di applicazione disposta in fase di assestamento e in attesa di pubblicazione del decreto MEF previsto dal comma 792, apposita variazione da approvare ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 7, del D. Lgs n. 118 del 2011.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, rende il parere nei

termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, alla Regione Piemonte che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

DIEGO
MARIA
POGGI
CORTE DEI
CONTI
29.09.2026
15:01:42
GMT+02:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

ANTONIO
ATTANASIO
30.09.2026
09:30:08
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **30 settembre 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE

MARGHERITA RAGONESE
CORTE DEI CONTI
30.09.2026 09:48:58
GMT+02:00